



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* **anonimo e doppiamente cieco**. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una **identificabile** ed una **anonima**, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

originalità;

pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;

conoscenza ed analisi critica della **dottrina** e della **giurisprudenza;**

correttezza dell'impianto metodologico;

coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);

chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

– trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;

– non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;

– assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a **originalità**, **accuratezza** metodologica, e **forma** dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della

riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;

- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;

- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

INDICE

Parte I

Antropologia

ANGELO FALSONE

Alcune riflessioni su creazionismo e darwinismo nelle scuole americane: metafisica o scienza? 15

SIMION BELEA

Il contributo della filosofia nella promozione dei diritti umani. Alcune riflessioni 26

Diritto canonico

EMILIA BIONDI

Sterilità e ordinazione alla prole nel matrimonio canonico 40

GINESIO MANTUANO

Validità del matrimonio e crisi di fede (nell'Allocuzione di Benedetto XVI del 26 gennaio 2013) 57

MARIO TEDESCHI

La canonizzazione delle leggi civili 66

PATRICK VALDRINI

Fede, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983 74

Diritto Ecclesiastico

FABIO BALSAMO

Aspetti problematici e riflessioni sull'attuale regime delle alienazioni e degli acquisti immobiliari degli enti ecclesiastici 90

ROBERTA CUPERTINO

Margine di apprezzamento e relatività del diritto di libertà religiosa in Turchia 119

ILENIA GRASSO

Il problema penale della diversità culturale e religiosa 140

GIUSEPPE RIVETTI

Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa e riferimenti giuridici tra specificità funzionali e complessità strutturali 152

ANGELA TAVANI

La rilevanza ostativa della convivenza coniugale al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di invalidità del matrimonio torna al vaglio delle Sezioni unite della Corte di Cassazione? 168

FABIOVECCHI	
<i>Disegni di legge della XVI legislatura sulla disciplina degli edifici di culto</i>	182
CARMELA VENTRELLA MANCINI	
<i>Calendario e religioni: il diario Europa e le festività laiche</i>	204
Diritti confessionali	
CATERINA GAGLIARDI	
<i>Sport e Religioni</i>	217
Storia delle istituzioni religiose	
ANDREA LABARDI	
<i>Le laiche premure: amministrazioni statali e norme per il sostentamento del clero nelle leggi eversive dell'asse ecclesiastico</i>	238
GIOVANNI TURCO	
<i>L'Affaire Lamennais e il dibattito sulla libertà religiosa: un caso paradigmatico</i>	283
Argomenti, dibattiti, cronache	
PAOLA B. HELZEL	
<i>Laicità e relativismo: pilastri della società pluralistica</i>	323
VINCENZO MORMILE	
<i>Comitato Etico-biomedico e informativa per il consenso alla sperimentazione – Aspetti sostanziali e processuali penali della tutela della privacy</i>	340
FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO	
<i>Verso una riforma costituente del Papato? Benvenuto Francesco, Vescovo di Roma!</i>	353
Cronache di Convegno	
GIOVANNI CROCCO	
<i>International Consultation on Religious Freedom Research</i>	357

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa	
- <i>Presentazione</i>	383
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II di Salerno, 6 febbraio 2008, n. 167</i>	384
- <i>Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2012, n. 3641</i>	390
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sez. I di Perugia, 30 gennaio 2013, n. 59</i>	397

Giurisprudenza e legislazione canonica	
- <i>Presentazione</i>	400
- <i>Tribunale Ecclesiastico regionale Pugliese, 29 novembre 1995</i>	401
- <i>Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento, 28 gennaio 1998</i>	408
- <i>Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, 29 aprile 2002</i>	416
- <i>Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento, 31 ottobre 2007</i>	422
Giurisprudenza Rotale	
- <i>Rotae Romanae Tribunal – Reg. Apuli seu Tranen.-Barolen.-Vigilien. Nullitatis matrimonii (Prael.: conf. sent.), 23 februarii 2012, c. Vaccarotto, ponente</i>	433
- <i>Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (Decretum turni) – Romana – Nullitatis matrimonii inter heres partium; Incapacitas ob homosexualitatem viri, 28 martii 2012 – c. Defilippi Ponens</i>	457
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria	
- <i>Presentazione</i>	463
- <i>Corte europea dei diritti dell'uomo, Case of Eweida and others v. the United Kingdom, Sentenza 15 gennaio 2013</i>	464
- <i>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Affaire Association des Chevaliers du Lotus D'Or c. France, Sentenza 31 gennaio 2013, n. 50615/07</i>	466
- <i>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Affaire X et Autres c. Autriche: Adozione co-genitoriale da parte di coppie dello stesso sesso, Sentenza 19 febbraio 2013</i>	467
- <i>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Case of Vojnity v. Hungary, Sentenza 12 febbraio 2013, n. 29617/07</i>	468
- <i>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Case of Gross v. Switzerland, Sentenza 14 maggio 2013, n. 67810/10</i>	469
- <i>Corte costituzionale, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 7</i>	470
- <i>Legge 31 dicembre 2012, n. 245: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013]</i>	476
ALLEGATO:	
- <i>Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana</i>	482
- <i>Legge 31 dicembre 2012, n. 246: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,</i>	

<i>della Costituzione” (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013]</i>	489
ALLEGATO	496
- <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica Italiana e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha</i>	496
- <i>Parlamento europeo. Risoluzione del 7 febbraio 2013: “XXII sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani”</i>	504
Giurisprudenza e legislazione civile	
- <i>Presentazione</i>	515
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile</i> <i>Sentenza 28 novembre 2012, n. 21129</i>	516
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile</i> <i>Sentenza 11 gennaio 2013, n. 601</i>	517
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile</i> <i>Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n. 712</i>	518
- <i>Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile</i> <i>Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1526</i>	519
- <i>Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza 22 marzo 2013</i>	520
Giurisprudenza e legislazione internazionale	
- <i>Presentazione</i>	521
GERMANIA	
- <i>Bundesverwaltungsgericht, 6/c/6.12, del 30 gennaio 2013</i>	522
- <i>Legge sull’estensione della tutela della persona nel caso di circoncisione di bambini, del 20 dicembre 2012 (BGBl n. 61, I, 2012, del 27 dicembre 2012)</i>	523
- <i>BAG, 2 AZR 579/12, del 25 aprile 2013</i>	524
- <i>Verwaltungsgericht Braunschweig, 5 B 8/13, 4 gennaio 2013</i>	525
- <i>Oberlandesgericht Köln, 12 UF 108/12, del 18 aprile 2013</i>	525
- <i>Verwaltungsgericht Köln, 10 L 1400/12, 20 novembre 2012</i>	526
FRANCIA	
- <i>Conseil Constitutionnel, n. 2012/297, del 21 febbraio 2013</i>	527
- <i>Cour de Cassation, chambre sociale, n. 11-28845, del 19 marzo 2013</i>	527
- <i>Conseil d’État, n. 352742, del 17 ottobre 2012</i>	528
- <i>Cour de Cassation, Ière Chambre civile, n. 1330, del 21 novembre 2012</i>	528
STATI UNITI	
- <i>District Court, Southern District of New York, 11 CIV 2026, del 28 marzo 2013</i>	529

Giurisprudenza e legislazione penale	
- <i>Presentazione</i>	530
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. VI, sentenza 6 marzo 2013, n. 10905 (Condizioni per la concessione dell'extradizione all'estero nel caso di persecuzione per motivi religiosi)</i>	531
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. VI, sentenza 30 marzo 2012, n. 12089 (L'elemento psicologico dei maltrattamenti in famiglia: l'irrelevanza della finalità educativo-religiosa)</i>	532
- <i>Corte di Cassazione, Sez. pen. IV, sentenza 10 agosto 2012, n. 32364 (Soddisfacimento dei bisogni spirituali o religiosi dell'indagato e arresti domiciliari)</i>	532
- <i>Trib. Como, Sez. pen. I, 14 gennaio 2013, n. 1339, con nota redazionale di LUCA DELLA RAGIONE (La circoncisione rituale maschile compiuta con il dissenso di uno dei genitori integra il delitto di lesioni personali dolose)</i>	533
LUCA DELLA RAGIONE	
<i>La circoncisione rituale maschile compiuta con il dissenso di uno dei genitori integra il delitto di lesioni personali dolose (Nota Redazionale a Trib. Como, Sez. pen. I, 14 gennaio 2013, n. 1339)</i>	534
Giurisprudenza e legislazione tributaria	
- <i>Presentazione</i>	539
- <i>Corte di Cassazione civile, Sezione tributaria, 20 febbraio 2013 n. 4144</i>	540
- <i>Commissione tributaria regionale Puglia, XXII Sezione, 28 maggio 2012 n. 62</i>	544
- <i>Commissione tributaria regionale Lazio, XXIX Sezione, 3 settembre 2012 n. 186</i>	544
- <i>Commissione tributaria regionale Lazio, XXII Sezione, 4 settembre 2012 n. 212</i>	545
- <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Risoluzione n. 1/DF dell'11 gennaio 2013</i>	546
- <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013</i>	548
- <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013</i>	551
ANGELA VALLETTA	
<i>Imu e Moschee</i>	555

Parte III

Lecture

- FEDERICO MARTINO, *Il volo notturno delle streghe. Il Sabba della modernità*, La Città del Sole, Napoli, 2011 (**Mario Tedeschi**) 565

Recensioni

- LUIGI BARBIERI, *Influenze sturziane su un documento post conciliare. Introduzione allo studio dell'Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012 (**Raffaele Pascali**) 570
- G. BONI-A. ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, Giappichelli, Torino, 2012 (**Luigi Barbieri**) 572
- ELEONORA CECCHERINI (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, Giuffrè editore, Milano, 2012, (**Nicola Fiorita**) 575
- LUIGI DI SANTO *Per una teologia dell'ultimo. Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale*. Prefazione di SERGIO TANZARELLA, Esi, Napoli, 2012 (**Marika Gimini**) 578
- FRANCESCO ROMEO *Antropologia giuridica. Un percorso evolucionista verso l'origine della relazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012 (**Raffaele Mele**) 580
- *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE, CARLO GULLO E GERALDINA BONI, Libreria editrice Vaticana, 2012 (**Giuseppina Fabbrocini**) 583

- Segnalazioni bibliografiche** 592

1. Premessa: Lo sport e le sfide della multireligiosità

L'ordinamento sportivo, ad appartenenza volontaria, vive delle *proprie* regole, rappresentate dagli statuti e dai regolamenti delle diverse Federazioni, e della *propria* giustizia, costituita da quell'insieme di organi e procedure volti a dirimere le controversie insorte tra tesserati ed associazioni di appartenenza, nonché a sanzionare l'eventuale inosservanza delle suddette regole statutarie o regolamentari¹. In particolare, la configurazione giuridica dell'ordinamento sportivo nazionale trova espressione in una nota pronuncia della Corte di Cassazione che lo ha definito «un ordinamento autonomo ed originario, che attinge la sua fonte dall'ordinamento giuridico sportivo internazionale e ha in sé potestà amministrativa e normativa»².

Principali protagoniste del mondo sportivo sono le Federazioni le quali costituiscono l'elemento chiave di un sistema organizzato, autonomo e capace di provvedere tanto all'orientamento quanto al controllo dell'operato delle società sportive, prevedendo che le stesse garantiscano la coesione e i legami di solidarietà necessari fra i diversi livelli delle varie discipline.

D'altra parte, per quanto attiene alla natura autonoma dell'ordinamento *de quo* ed al suo rapportarsi con l'ordinamento giuridico statale circa

¹ ALESSANDRO OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Diritto ed Economia dello Sport*, III, Fasc. 2, 2007, p. 49 ss.

² La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, accertando la validità civile di un contratto, vietato dall'ordinamento sportivo, con cui un'associazione sportiva si era obbligata a versare una somma di denaro alla moglie di un atleta al momento della cessione dello stesso ad altra associazione, si è pronunciata sul rapporto tra l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento sportivo. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha definito quest'ultimo come «un ordinamento giuridico sezionale a base plurisoggettiva, ovvero un ordinamento autonomo e originario, che attinge la sua fonte dall'ordinamento giuridico internazionale e ha in sé potestà amministrativa e normativa» in Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1978 n. 625, in *Foro It.*, 1978, I, 862.

l'osservanza delle regole che lo caratterizzano, la legge 280 del 2003, art.1, comma 1, pone un problema di riserva di giurisdizione statale, dichiarando che «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo». Di conseguenza, sono impugnabili dinanzi al giudice statale tutti quei provvedimenti che determinano la lesione di interessi giuridicamente rilevanti, ma non esclusivamente sportivi, nonché di diritti soggettivi a contenuto non patrimoniale che non sono stati richiamati nella prima parte dell'art. 3 della suddetta legge³.

Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia previsti dalla legge 280 del 2003 relativamente all'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle diverse discipline sportive nonché all'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari (cd. *pregiudiziale sportiva*). Ogni altra controversia, avente ad oggetto atti del Coni o delle Federazioni e non riservata alla esclusiva competenza degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁴. Si tratta in ogni caso di una giurisdizione residuale, non soltanto dal punto di vista dell'oggetto della cognizione, costituito da tutte le controversie non devolute alla giustizia tecnica, ma anche dal punto di vista strettamente procedurale, giacché il giudice amministrativo può essere adito soltanto una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva.

In particolare, le controversie tra Federazioni e tesserati sono devolute, previo esaurimento dei ricorsi interni alle Federazioni e solo se la competenza è preventivamente prevista negli statuti e nei regolamenti delle stesse, al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport⁵. L'Alta Corte di Giustizia

³ Cass., Sez. Un., 23 marzo 2004, n.5775: «La giustizia sportiva si riferisce alle ipotesi in cui si discute della applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi».

⁴ Artt. 2 - 3 della Legge 280/2003.

⁵ Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è stato istituito dall'art. 12 e 12 *ter* dello Statuto Coni. Recita l'art. 12 *ter*: «1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. 2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non

Sportiva, alla quale sono demandate le controversie concernenti diritti indisponibili o che le parti abbiano deciso di non devolvere alla competenza di arbitri, rappresenta l'ultimo grado del sistema giurisdizionale *de quo*; la stessa Corte decide, poi, su questioni di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto coinvolte⁶. Ne consegue che le decisioni degli organi di giustizia possono

affiliati, tesserati o licenziati. 3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile. 4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri. 5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 *bis*. 6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario. 7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale».

⁶ L'Alta corte di giustizia sportiva è stata istituita dagli artt. 12 e 12 *bis* dello Statuto del CONI. Recita l'art. 12 *bis*: «1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. 2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. 3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni. 4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 *ter* e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri. 5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono

incidere sulla effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

Una delle problematiche poste dall'irrogazione delle sanzioni disciplinari riguarda, senz'altro, le conseguenze che dalla stessa possono derivare anche al di fuori del mondo dello sport, in considerazione di quei possibili episodi che incidono su situazioni giuridiche protette dalla Carta Costituzionale, tra cui il diritto di libertà religiosa.

D'altra parte, lo sport, quale attività espletata dall'uomo e quindi parte della sua esistenza, non può non subire gli effetti che l'appartenenza ad un credo religioso comporta. Anzi, la pratica sportiva diventa immediato riflesso delle scelte private e pubbliche dello sportivo. Ne sono esempio concreto gli *Atleti di Cristo*, impegnati a testimoniare nella disciplina praticata la loro fede religiosa⁷.

Proprio con riferimento alla possibile incidenza delle decisioni adottate dagli organi dell'ordinamento sportivo sulla tutela della libertà religiosa, viene in rilievo la decisione della Fifa che, per quanto preveda nel proprio regolamento il divieto di indossare qualunque tipo di indumento o simbolo che riporti a precetti religiosi o slogan politici, ha consentito alle calciatrici islamiche di scendere in campo con il capo coperto, anche nelle competizioni ufficiali. In particolare, la Fifa sostiene che l'*hijab* rappresenti un simbolo prima culturale, poi religioso⁸. Secondo gli attivisti per i diritti delle donne, è evidente come una siffatta decisione, accettando un abbigliamento particolare per le atlete musulmane, introduca una discriminazione tra le stesse giocatrici, ma soprattutto si ponga in contrasto con le regole del sistema sportivo che definiscono un costume unico per le differenti discipline, senza alcuna distinzione di origine e credenza.

Altra vicenda è rappresentata, poi, dalla decisione della Federazione di calcio del *Quebec (Quebec Soccer Federation)* di vietare l'uso del turbante ai ragazzi della squadra di calcio a 4, in quanto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, divieto che partendo dai bambini *sikh* ha finito per coinvolgere tutti gli altri calciatori.

una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. 6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI».

⁷ Vedi *infra* par. 3.

⁸ Regola n.4 Regolamento Giuoco Calcio della FIFA, corredato dalla decisione n.1 della IFAB: «I calciatori non devono esibire sottomaglie che contengano slogan o pubblicità. L'equipaggiamento di base obbligatorio non deve contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale. Un calciatore che sollevi la propria maglia per esporre degli slogan o delle pubblicità sarà sanzionato dagli organizzatori della competizione. La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base obbligatorio contenga scritte o slogan politici, religiosi o personali sarà sanzionata dall'organizzatore della competizione o dalla FIFA» in http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2011.pdf.

Per quanto la suddetta decisione possa ritenersi in violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana, e soprattutto infondata se basata su motivazioni di pubblica sicurezza, la stessa sembra comunque rispondere alle logiche proprie del gioco che vedono nel campo di calcio un luogo neutrale, per cui dovrebbe essere il giocatore ad attenersi alle regole dello sport che pratica e non viceversa, evitando così ogni forma di discriminazione.

D'altra parte, dietro il divieto di indossare il turbante si possono ben individuare motivi prettamente tecnici, in quanto l'uso di detto simbolo religioso potrebbe pregiudicare la prestazione del calciatore, essendo il gioco di testa una componente essenziale dello sport calcistico⁹.

La questione dei simboli religiosi¹⁰ mette in evidenza come l'esigenza di tutelare il diritto dell'atleta di manifestare il proprio credo religioso anche nell'esercizio della propria disciplina sportiva, quale attività che investe la persona umana in tutte le sue dimensioni, si ponga in contrasto con la stessa "neutralità" del campo di gioco.

È in quest'ottica che l'osservanza delle regole costituenti l'ordinamento sportivo si interseca con l'osservanza delle regole che l'appartenenza ad una confessione religiosa implica. Ne consegue che la presenza dell'elemento religioso richiede una maggiore sensibilità e attenzione da parte delle organizzazioni sportive, chiamate così a contemperare le esigenze derivanti dall'esercizio della libertà religiosa con le regole del gioco.

Ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, la tutela delle situazioni giuridiche soggettive deve comunque avvenire ovviamente nel rispetto delle norme costituzionali, evitando lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi¹¹.

Al di là del rispetto delle regole scritte del gioco, la cui inosservanza comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, lo sport implica altresì il rispetto di ciò che è generalmente inteso come lo spirito del gioco, il cd. *fair play*.

In questa prospettiva, lo sport viene promosso quale strumento sociale, educativo e culturale, in grado di promuovere l'accrescimento e la maturazione dell'identità personale, l'appartenenza e l'inclusione sociale, soprattutto per quanto attiene i diritti dei ragazzi che si avvicinano al mondo sportivo sia a livello ludico, sia a livello agonistico.

⁹ Consultabile in www.montrealgazette.com ed in www.cbc.ca. Cfr. sul punto l'interessante articolo di MICHAEL BRODY, *Team Prayer in Sports: Why an Action-Based Inquiry into a Coach's Conduct Should Prevent Courts from Following Borden's Confusion About the Reasonable Observer*, in <http://ssrn.com/abstract=2268241>.

¹⁰ ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Giustizia e Religione*, Vol.1, Giappichelli, Torino, 2011, p.103.

¹¹ PIERO SANDULLI, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, relazione tenuta al convegno "La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e processi", 6 novembre 2008, in <http://www.rdes.it/>.

I principi etici, pertanto, arricchiscono le regole ed umanizzano le competizioni sportive. Del resto, l'etica rappresenta un valore non formale: le componenti della lealtà, della sportività, del rispetto delle regole e dell'avversario sono da considerarsi le basi fondamentali di una "sana" pratica dello sport¹².

La specialità delle discipline sportive richiede, inoltre, che esse vengano conosciute e rese accessibili a tutti, senza alcuna distinzione di genere, razza, etnia o credo religioso, nel rispetto di quella "neutralità inclusiva" che le regole del gioco promuovono, affinché ciascuno possa misurarvi le proprie qualità ed esprimervi i propri talenti. In tal senso anche la discriminazione tra uomo e donna in alcune discipline sportive, di cui ne rappresentano esempio concreto le restrizioni che caratterizzano la partecipazione delle donne alle Olimpiadi, non può ritenersi ammissibile in applicazione dei fondamentali principi etici¹³.

Essere atleti configura, dunque, uno stile di vita in cui si intessono le qualità del corpo e le virtù dello spirito in una dimensione armonica. Lo sport, sia nella pratica individuale che come gioco di squadra, con il suo contenuto etico e agonistico, diventa uno strumento di equilibrio interiore, tale da favorire lo sviluppo di tutte le energie psicofisiche dell'atleta.

2. *Lo "spirito" etico nei documenti dell'Unione Europea*

Come afferma De Coubertin: «Lo sport [...] è per ogni uomo fonte di un eventuale perfezionamento interiore non condizionato dal mestiere»¹⁴.

Il mondo dello sport deve essere illuminato da uno stile etico, senza il quale non conseguirebbe il risultato principale cui bisogna tendere, ovvero un'autentica elevazione umana. Rilevante, sotto questo profilo, il richiamo del *Codice di comportamento sportivo* del Coni ai doveri fondamentali di lealtà,

¹² Anche la Carta Olimpica contempla l'olimpismo quale filosofia di vita, che esalta in un insieme organico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito, con l'obiettivo di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali. Cfr. Art. 2 Carta Olimpica del 12 dicembre 1999.

¹³ In proposito, è opportuno evidenziare come le discipline richiedenti sforzi evidenti sono state inserite solo recentemente nel programma olimpico e l'unico sport di contatto consentito rimane il judo. Cfr. ROBERTA SASSATELLI, *Lo sport al femminile nella società moderna*, in <http://www.treccani.it/>.

¹⁴ De Coubertin afferma: «Lo sport non è un oggetto di lusso, un'attività per gente oziosa e neanche una compensazione muscolare del lavoro cerebrale. Esso è per ogni uomo fonte di un eventuale perfezionamento interiore non condizionato dal mestiere. È appannaggio comune, allo stesso grado per tutti, e, se verrà a mancare, nient'altro potrà sostituirlo». Cfr. Pierre de Coubertin, *Memorie olimpiche*, Oscar Mondadori, Milano, 2003, p. 201.

correttezza e probità previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite.

Oltre al succitato principio di lealtà, previsto dall'art. 2, in forza del quale i soggetti coinvolti nel sistema *de quo* cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva, il predetto Codice contempla il principio di non discriminazione secondo cui ogni tesserato, affiliato o altro soggetto dello stesso ordinamento deve astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche¹⁵.

In questa prospettiva, anche l'Unione Europea riconosce il ruolo essenziale dello sport, quale fenomeno di importanza sociale, economica e politica crescente, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità per tutti i cittadini europei. Ne consegue, come proclamato nel Trattato UE, la promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo il *Codice europeo di etica sportiva* il *fair play* «incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo». Più precisamente, il principio fondamentale del Codice è che «le considerazioni etiche insite nel gioco leale non sono elementi costitutivi, ma qualcosa di essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo»¹⁶.

In questa ottica, anche il *Manifesto europeo sui giovani e lo sport*, approvato a Lisbona tra il 17-18 maggio 1995, intende sostenere politiche giovanili che incoraggino i ragazzi a sviluppare attitudini positive attraverso la partecipazione ad attività fisiche e sportive, creando così il fondamento di una pratica sportiva duratura¹⁷, nel rispetto degli ideali di umanità e tolleranza.

Di particolare rilievo l'iniziativa della Commissione europea la quale, al fine di integrare lo sport nelle altre politiche dell'UE, ha adottato il *Libro Bianco sullo Sport* che si concentra sul ruolo sociale dell'esercizio agonistico, sulla sua dimensione economica e sulla sua organizzazione in Europa.

Secondo siffatto documento, lo sport, tenendo conto delle esigenze spe-

¹⁵ Artt. 2 e 6 del *Codice di comportamento sportivo*, il cui testo integrale è consultabile sul sito: <http://www.coni.it/>.

¹⁶ Cfr. *Codice Europeo di Etica Sportiva*, approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, 13-15 maggio 1992, consultabile sul sito: www.eticanellosport.com/codice_europeo_di_etica_nello_sportivo.pdf.

¹⁷ Cfr. Art. 1 del *Manifesto europeo sui giovani e lo sport*, consultabile in <http://www.coni.it/>.

cifiche dei giovani, delle persone con disabilità, di quanti provengano da contesti sfavoriti e dei gruppi meno rappresentati, può contribuire in modo significativo alla coesione economica e sociale.

Tra gli obiettivi del *Libro Bianco*, con riferimento alla parità tra uomo e donna, si annovera l'integrazione delle questioni di genere in tutte le attività relative allo sport, con un interesse specifico per l'accesso alle diverse discipline da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a minoranze etniche.

Lo sport¹⁸, infatti, interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica. In questa prospettiva, la Commissione raccomanda alle Federazioni sportive di predisporre procedure sanzionatorie per i casi di razzismo che si verificano durante le partite, rafforzando le norme contro la discriminazione¹⁹. Allo stesso tempo, si impegna a promuovere lo scambio di informazioni operative, competenze ed esperienze pratiche tra le forze dell'ordine e le organizzazioni sportive in materia di prevenzione degli episodi di violenza e di razzismo.

Anche il mondo sportivo europeo, pertanto, in considerazione della sua rilevanza sociale, esprime un forte slancio etico, finalizzato a generare il "vero" sport, ovvero lo sport funzionale alla promozione della persona umana.

3. Essere testimoni del proprio credo religioso nella pratica dello sport: gli "Atleti di Cristo"

L'intreccio tra sport e fede, così come la rilevanza dell'etica nell'esercizio dell'attività agonistica, trovano la più concreta manifestazione nel movimento *Atleti di Cristo*, composto da professionisti appartenenti a differenti discipline sportive e accomunati dal forte desiderio di testimoniare il proprio credo religioso anche in ambito lavorativo²⁰. È un'associazione *no profit* di

¹⁸ La definizione della parola "sport", che è adottata anche nel recente (2007) *Libro bianco*, è quella della dichiarazione di Nizza del 2000: «Ogni forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o no, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento dei risultati in competizioni di tutti i livelli».

¹⁹ Cfr. *Libro Bianco sullo Sport*: «Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento di integrazione degli immigrati. Per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le attività relative allo sport, affinché immigrati e società di accoglienza possano interagire positivamente», p.15.

²⁰ Tra i componenti del movimento si annoverano: Michele Cosci, asse di biliardo; Laura Giombini,

ispirazione cristiana evangelica, sostenuta economicamente attraverso donazioni volontarie, e presente in circa cinquantanove Paesi.

Il movimento *Atleti di Cristo*, nato in Brasile nel 1984 per iniziativa dei giocatori di calcio João Leite e Baltazar Maria de Moraes Júnior, ha le sue origini in Italia nel 2000 grazie alla proposta dei calciatori Marco Aurélio e Zé Maria. Entrambi i giocatori, condividendo la fede in Dio, hanno dato inizio ad una serie di incontri in cui gli atleti si riuniscono per condividere la preghiera di lode al Signore²¹.

Gli Atleti di Cristo, ritenendo che lo sport sia un linguaggio universale, intendono essere testimoni attivi dell'amore di Dio, ciascuno nella propria disciplina, vivendo una vita cristiana concorde alla Sua volontà. Da qui l'esigenza di trasmettere ad ogni atleta cristiano il desiderio di aprire la propria casa a gruppi di preghiera, affinché ogni sportivo possa conoscere Cristo e crescere spiritualmente in una comunione fraterna²².

Altra finalità dell'associazione è quella di aiutare gli sportivi ad essere un modello di condotta per i loro colleghi e per i giovani, in vista di una sana e leale pratica dello sport.

Tra i principali esponenti del movimento si annoverano Edison Cavani, evangelico pentacostale, che in più occasioni ha mostrato, dopo ogni suo gol, la maglietta con il logo dell'associazione o con il messaggio «Gesù mi ama», nonché Nicola Legrottaglie per il quale l'incontro con la fede, che ha implicato un radicale cambiamento del suo stile di vita, ha ispirato un ulteriore progetto dell'atleta, denominato *Missione Paradiso*, finalizzato alla condivisione della preghiera e delle testimonianze di conversione che possano dare un messaggio di certezza e di speranza²³.

Infine, l'esigenza di testimoniare la propria fede religiosa anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro sportivo viene messa in rilievo dalle

giocatrice di pallavolo; Legrottaglie, Kakà, Falcao, Cavani, Lucio, Taffarel, Nenè, D'Agostino, Hernanes, calciatori; George Foreman, ex campione dei massimi di pugilato; Oler Christian Furusest, ex campione mondiale di sci norvegese. Consultabile in www.atletidicristo.org.

²¹ La nascita del movimento *Atleti di Cristo* è stata la naturale conseguenza di un episodio verificatosi prima di una partita tra le squadre del Vicenza e del Perugia, in cui Marco Aurélio ha detto a Zé Maria «*Dio ti benedica*» e quest'ultimo ha risposto «*Amen*». Attualmente, le cellule attive hanno la loro sede a Ascoli, Campagna, Catania, Genzano, Perugia, Piacenza, Pisa, Verona, Viadana, Vicenza e Milano. In merito, cfr. <http://www.atletidicristo.org/>.

²² In proposito, Miguel Alonso, giocatore del *Mps Viadana Rugby*, ha asserito: «*Noi ci affidiamo a Gesù affinché ci guidi. E tutti devono sapere che Dio vuole avere con le persone un rapporto diretto*». Cfr. ANDREA COSTA, *La carica degli Atleti di Dio "Portiamo Cristo allo stadio". Folla lunedì sera al Vittoria per il raduno organizzato da Miguel Alonso*, in *La Provincia*, 4 marzo 2009.

²³ GIOVANNI LETI, *Missione Paradiso: "San Legrottaglie" lancia a Catania il suo nuovo gruppo di preghiera*, in *Corriere del Mezzogiorno*, 16 marzo 2012.

affermazioni del famoso calciatore Ricardo Leite Kakà il quale, nel 2009, in occasione della disputa della partita Reggina-Milan, ha affermato: «Nella mia vita di calciatore ho vinto tutto quello che c'era da vincere, sia a livello di squadra che individuale, ma nulla di tutto questo sarà paragonabile a quello che un giorno riceverò direttamente dal Signore Gesù Cristo: la Corona della Vita. [...] Dio mi ha dato il dono di giocare a pallone, perciò credo che questo sia il mio ministero: testimoniare la verità della Parola di Dio attraverso lo sport, che ha un linguaggio universale, e trasmettere l'Amore di Dio per la vita di tutte le persone. Il mio desiderio è che le persone, osservando la mia vita, possano credere che Dio può e vuole fare lo stesso anche per loro»²⁴.

Il forte desiderio di fede che accomuna gli sportivi facenti parte di tale movimento rende evidente come, a differenza della maggior parte dei tifosi che vive lo sport con uno slancio che, in alcuni casi, si potrebbe quasi definire, usando un paradosso, di devozione religiosa, l'atleta di Cristo vive lo sport che pratica come la migliore occasione per testimoniare la propria fede religiosa in campo.

4. *L'attenzione pastorale della Chiesa cattolica al mondo dello sport*

La Chiesa cattolica, riconoscendo l'importanza dello sport quale strumento fisico capace di influire nell'esercizio dello spirito²⁵, è attenta a favorire una pastorale dello sport che promuova quest'ultimo come mezzo di crescita integrale della persona, avendo come fine principale quello di educare a comprendere che cosa significhi essere cristiani nell'esercizio delle diverse discipline e quale apporto può dare la fede all'interpretazione dell'esperienza umana nella quale si colloca altresì lo sport²⁶.

²⁴ L'intervista è consultabile in <http://www.amicib.org/>.

²⁵ GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO, *Sport e Chiesa*, Ancora, Milano, 2007, pp. 125-132. Sul rapporto Sport-Chiesa: AA.VV., *Chiesa e sport. Un percorso etico*, a cura di CARLO MAZZA, ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1991; CENTRO SPORTIVO ITALIANO, *Progetto associativo*, Ave, Roma, 1988; CAMILLO RUINI, *Il Vangelo nella nostra storia. Chiesa cultura e società in Italia*, Città Nuova, Roma, 1989; ID., *Sport, etica e fede*, EDB, Bologna, 1990; ID., *Chiesa del nostro tempo*, Piemme, Casale Monferrato, 1996; DIONIGI TETTAMANZI, *Sportivi uomini veri*, Centro ambrosiano, Milano, 2004; PRIMO SORDI, *Verso l'Assoluto. Pier Giorgio Frassati*, Jaca Book, Milano, 2005.

²⁶ In proposito, la Conferenza Episcopale Italiana sostiene: «Duplice appare la funzione dello sport, quella collegata alla promozione umana e quella rivelativa della sua spiritualità. Entrambe sono considerate giustamente dimensioni stabili e ordinarie dell'attività sportiva e lungi dal vanificare lo sport, ne realizzano le interne e connaturali potenzialità. Fatta salva l'autonomia di entrambe da una parte e la peculiare natura dello sport dall'altra, si favorisce il raggiungimento degli obiettivi

L'attenzione ecclesiale al mondo sportivo emerge dal Concilio Vaticano II che nella *Dichiarazione sull'educazione cristiana* afferma: «**La Chiesa valorizza e tende a penetrare del suo spirito e a elevare gli altri mezzi, che appartengono al patrimonio comune degli uomini e che sono particolarmente adatti al perfezionamento morale e alla formazione umana, quali gli strumenti della comunicazione sociale, le molteplici società a carattere culturale e sportivo, le associazioni giovanili e in primo luogo le scuole**»²⁷.

Secondo la visione cristiana, la luce della fede offre un contributo originale e determinante alla umanizzazione dello sport, senza che ne vengano limitate le autentiche possibilità di crescita umana e civile. Come affermava Paolo VI: «**La Chiesa vede nello sport una ginnastica dello spirito, un esercizio di educazione fisica, e un esercizio di educazione morale; e perciò amira, approva, incoraggia lo sport nelle sue varie forme, in quella sistematica specialmente, doverosa a tutta la gioventù e rivolta allo sviluppo armonico del corpo e delle sue energie; ed in quella agonistica [...]**»²⁸.

L'attenzione pastorale allo sport, già manifestatasi attraverso la creazione nel 1906 della *Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane* (cd. FA-SCI), trova ulteriore conferma nel 2004 con l'istituzione, in seno al Pontificio Consiglio per i Laici, di una nuova sezione denominata *Chiesa e Sport*, il cui obiettivo è, altresì, dare il giusto rilievo alle questioni etiche nella pratica di un'attività agonistica, data l'eccessiva commercializzazione dello sport professionistico.

Nella stessa direzione si pone l'iniziativa del cardinale Gianfranco Ravasi che nel dicembre 2011 ha istituito il Dipartimento intitolato *Cultura e Sport* all'interno del Pontificio Consiglio della Cultura²⁹. Come asserisce Ravasi:

propri della stessa attività sportiva in un contesto ricco di umanità e di equilibrio interiore», in CEI, *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport*, n. 2, gennaio 2001.

²⁷ CONCILIO VATICANO II, *Gravissimum educationis*, 4.

²⁸ PAOLO VI, *Discorso ai Corridori del XLVII Giro d'Italia*, 30 maggio 1964, in ROBERTO CALVIGIONI - STEFANO CALVIGIONI, *Lo sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 30-31. In proposito, anche Pio XII asseriva: «Lo sport, quando sia inteso cristianamente, è per sé un'efficace scuola per quel grande cemento che è la vita terrena le cui mete sono la perfezione dell'anima, il premio della beatitudine, la gloria immarcescibile dei santi. Di questo agone più alto lo sport non è che una pallida immagine, ma con quali differenze! Mentre ai cimenti sportivi si è liberi di partecipare, nell'agone spirituale è necessario che tutti entrino e perseverino; mentre in quelli uno solo tra molti ottiene la palma, in questo la vittoria è disposta a incoronare tutti e ciascuno; ma, soprattutto, mentre in quelli, ove manchino le energie, altro non resta che ritirarsi e dichiararsi vinti, in questo è sempre pronta a sollevare e rinvigorire le declinanti forze la forza stessa di Dio, che vuole tutti gli uomini salvi e vincitori». Cfr. PIO XII, *Discorso nel decennio del Centro Sportivo Italiano*, 9 ottobre 1955, in ROBERTO CALVIGIONI - STEFANO CALVIGIONI, *op. cit.*, pp. 21-22.

²⁹ In proposito, gli obiettivi del Dipartimento "*Cultura e Sport*" sono: 1. Promuovere l'incontro tra il messaggio salvifico del Vangelo e il mondo dello sport, affinché con esso si aprano sempre più alla

«Lo sport deve ritrovare il suo aspetto culturale, la sua anima profonda, e tornare ad essere punto di riferimento educativo per i giovani, valorizzando lo spirito creativo della persona umana [...]»³⁰.

Una siffatta funzione di educazione e socializzazione risale, del resto, al metodo formativo, basato sulle attività dell'oratorio, di San Filippo Neri³¹, poi perseguita successivamente da San Giovanni Bosco il quale ha coniugato la pratica sportiva con la formazione dei giovani, nell'intento di conformare quest'ultimi all'esperienza cristiana³². In particolare, l'attività sportiva rappresenta un'efficace opportunità di aggregazione che, come afferma il cardinale Tettamanzi, favorisce la crescita dello spirito comunitario anche tra coloro che non avvertono l'appartenenza ecclesiale³³.

Lo sport, dunque, deve essere vissuto come spazio di crescita e formazione, attraverso percorsi educativi che si sviluppano sul territorio con gli enti di educazione sociale e cristiana. Tra quest'ultimi si annovera, senz'altro, il *Centro Sportivo Italiano*, fondato nel 1944 dalla Direzione generale dell'Azione Cattolica³⁴, i cui obiettivi e principi educativi vengono definiti

fede cristiana, creatrice di cultura e fonte ispiratrice di scienze, lettere ed arti; 2. Favorire l'utilizzo dello sport come risorsa educativa e strumento di sviluppo culturale dei popoli; 3. Allacciare, assieme agli altri uffici della Santa Sede operanti in questo settore, rapporti con gli organismi internazionali dello sport, e con le associazioni cattoliche sportive; 4. Facilitare il dialogo Chiesa - sport a livello di Università e di Centri e organizzazioni sportive, e promuovere incontri significativi mediante questi mondi culturali. Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Dipartimento Cultura & Sport*, in <http://Cultura&Sport.htm/>.

³⁰ ALESSANDRO SPECIALE, *Ravasi: "Il mondo dello sport ha bisogno di una catarsi"*, in <http://www.vaticaninsider.it/>, 26 giugno 2012.

³¹ Secondo la visione di San Filippo Neri: «Lo sport è davvero complice della contemplazione e dell'attività pastorale. In esso, infatti, non viene esclusa nessuna esperienza ludica, ma non si tralascia nemmeno nulla per quanto concerne lo sviluppo cristiano nella vita della Chiesa. Non manca l'appassionata devozione alla Madonna e persino la musica diventa una forma di sport legata all'arte, che acquista un'esautiva celebrità attraverso le laudi spirituali, proprie dell'Oratorio», in GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO, *op. cit.*, p. 117.

³² «L'Oratorio salesiano ritiene che nei cortili e nei campi sportivi si svolge l'attività educativa a favore dei ragazzi e sa che l'aggregazione e la pratica sportiva sono momenti intensi e privilegiati di maturità, con i quali [...] si apprende a rispettarsi reciprocamente e a comportarsi con lealtà nel gioco e nelle più variegate circostanze [...]. Si impara a seguire un attento cammino di fede, fondato sulla preghiera e sullo studio della catechesi [...]. Protagonisti e spirito insostituibile dell'Oratorio sono la collaborazione e l'impegno di giovani e adulti per indirizzare in piena libertà e coerenza alle adeguate risposte circa gli interrogativi e i bisogni che nascono dall'esperienza quotidiana», in GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO, *op. cit.*, pp. 119-120.

³³ DIONIGI TETTAMANZI, *Vivere da educatori nello sport per essere testimoni di Gesù*, in www.csi.it.

³⁴ Art. 1, Titolo I, dello Statuto: «Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è un'associazione senza scopo di lucro retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. in applicazione di quanto

da Pio XII³⁵. In particolare, in occasione dell'udienza concessa agli sportivi romani il 20 maggio 1945, il Pontefice osservava: «Ora qual è, in primo luogo, l'ufficio e lo scopo dello sport sanamente e cristianamente inteso, se non appunto di coltivare la dignità e l'armonia del corpo umano, di sviluppare la salute, il vigore, l'agilità e la grazia? [...] Lo sport è una scuola di lealtà, di coraggio, di sopportazione, di risolutezza, di fratellanza universale, tutte virtù naturali, ma che forniscono alle virtù soprannaturali un fondamento solido, e preparano a sostenere senza debolezza il peso delle più gravi responsabilità. [...]»³⁶.

Il *Centro Sportivo Italiano* condivide l'impegno pastorale della Chiesa, percorrendo, attraverso lo sport, strade di promozione umana e di evangelizzazione, con attenzione particolare al mondo giovanile. L'intenzionalità educativa è il cuore dell'attività sportiva, nonché l'elemento che trasforma detta pratica in una "vera" e propria esperienza di vita³⁷.

In tale ottica, l'associazione si pone altresì l'obiettivo di proporre l'attività sportiva come fonte di aggregazione umana e di benessere psico-fisico attraverso iniziative di carattere formativo e culturale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio³⁸.

previsto dal decreto legislativo 23.7.1999 n° 242 e succ. modificazioni. [...] E' riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione ecclesiale e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).». Cfr. DUILIO OLMETTI - ERMANNANO MAZZA, *Sport e Educazione. Percorsi culturali e psicopedagogici per educatori sportivi*, ed. CSI, Roma, 1998; RENATO LIBANORA - FAUSTO CARIOTI, *Sport e Società. Oltre ogni violenza*, Kerr, Bologna, 1996; FRANCESCO BONINI, *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, Giappichelli, Torino, 2006; VITTORIO LUIGI CASTELLAZZI - GIOVANNA SALVIONI, *Giocare per crescere*, ed. in Dialogo, Milano, 1990; ALDO ALEDDA, *I cattolici e la rinascita dello sport italiano*, Società stampa sportiva, Roma, 1998; GIANNI PINTO, *Lo sport negli insegnamenti pontifici. Da San Pio X a Paolo VI*, AVE, Roma, 1964; GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO - LUISA VASSALLO, *Lo sport nei documenti pontifici*, La Scuola, Brescia, 1994; CEL, *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, voll. 1-6, EDB, Bologna, 1985-2002.

³⁵ Nell'autunno del 1944, viene approvato da una commissione istituita dalla Presidenza dell'Azione Cattolica lo statuto del *Centro Sportivo Italiano*, che pone a fondamento dell'azione associativa il fine di sviluppare le attività sportive ed agonistiche guardando ad esse con spirito cristiano, e cioè come ad un valido mezzo di salvaguardia morale e di perfezionamento psicofisico dell'individuo: questo sport dalla forte valenza educativa va esteso al "maggior numero possibile di individui". In proposito, lo statuto è consultabile in <http://www.csi-net.it/storia>.

³⁶ PIO XI, *Discorso agli sportivi romani*, 20 maggio 1945, in ROBERTO CALVIGIONI - STEFANO CALVIGIONI, *op. cit.*, pp. 13-14.

³⁷ Cfr. Progetto culturale sportivo del *Centro Sportivo Italiano* - 2001: «L'attività sportiva è il principio generatore della relazione educativa fondato sull'intimo ed inscindibile rapporto tra la pratica sportiva e la promozione della persona umana. Due aspetti inscindibili di un'unica sfida: passione per lo sport e passione per la persona e la sua crescita integrale».

³⁸ Cfr. Art. 1, Titolo I, dello Statuto. Cfr. CSI, *L'educazione sfida lo sport*, in www.csi.it. Sono sei gli elementi fondamentali per rendere educativo lo sport: il primato dell'umano: rimettere al centro l'attenzione alla persona nella sua globalità; l'intenzionalità educativa: avere a cuore il

Ne consegue che la sua presenza sul territorio non si esaurisce in una funzione di promozione dello sport, ma deve altresì rispondere alla necessità di azioni formative adeguate a preparare operatori competenti e testimoni efficienti del progetto culturale sportivo della stessa associazione. Ciò in considerazione dell'obbligo formativo che quest'ultima persegue in maniera solenne, ovvero contribuire ad accrescere lo spessore culturale degli uomini e delle donne impegnati nel servizio sportivo ed educativo a favore degli atleti. L'educatore sportivo, concretizzando il progetto del *Centro Sportivo Italiano*, ha bisogno di una formazione umana e spirituale solida, oltre che di un continuo potenziamento delle sue competenze.

Tra le finalità del progetto culturale del *Centro Sportivo Italiano* si annovera, tra l'altro, l'educazione alla vera vittoria. Educare alla vittoria, come alla sconfitta, è un'arte destinata a ricondurre l'uomo alla sua finitezza, rendendolo capace di vivere, con nobiltà di intenzione e di comportamento, l'uno e l'altro momento della vita³⁹. Vivere da cristiani la vittoria consiste, altresì, nel far incontrare le persone, facendo recuperare la gioia di stare con gli altri e la possibilità di misurarsi con se stessi e con i limiti che ciascuno porta con sé. In questa direzione, l'associazione attribuisce rilevanza, oltre che al risultato tecnico, anche e soprattutto alla "*classifica fair-play*", quale elemento necessario per fare della vittoria di ognuno la vittoria di tutti.

In siffatta missione educativa, un importante punto di riferimento è senz'altro rappresentato dalle funzioni attribuite alla pratica sportiva nel *Manifesto educativo dello Sport*, approvato nel 2000 dal Coni in collaborazione con gli enti sportivi di ispirazione cristiana.

Secondo siffatto documento, lo sport non può essere asservito alle logiche del mercato e della finanza, ma è attraverso la sua pratica che si deve concorrere a quella sfida educativa, finalizzata al raggiungimento di valori, capacità personali, tradizioni culturali e sensibilità spirituali. È in quest'ottica che il Manifesto si propone di rigenerare la cultura sportiva,

destino e la vita dei ragazzi; un metodo educativo capace di accogliere, orientare, allenare, accompagnare e dare speranza; un'esperienza associativa (società sportiva, gruppo sportivo, circolo sportivo parrocchiale, circolo sportivo scolastico, palestra); i luoghi educativi (il campo sportivo, lo stadio, la palestra, lo spogliatoio, la strada, la piazza, la parrocchia, la scuola); la formazione permanente degli educatori: allenatori, animatori, istruttori, dirigenti sportivi, arbitri, operatori. Secondo il prevalente orientamento di detta associazione «solo uno sport che sappia educare ai fondamenti etici della vita, alla responsabilità personale, al valore della relazione con gli altri, alla solidarietà, potrà dare risposte ad un numero crescente di giovani, indicando loro la via dei valori e degli ideali quali elementi fondanti per costruire una vita non chiusa nel proprio egoismo, ma aperta anche ai bisogni degli altri».

³⁹ CEI, *Sport e vita cristiana*, in <http://www.salesianiperlosport.org>

restituendo alla stessa «la sua funzione ludica, educativa, ricreativa e la sua dignità culturale e civile»⁴⁰.

Il *Centro Sportivo Italiano* si inserisce, dunque, nella più ampia missione pastorale della Chiesa, quest'ultima evidenziata, tra l'altro, da Giovanni Paolo II il quale, in occasione del seminario di studi del 1989 «Sport, educazione, fede: per una nuova stagione del movimento sportivo cattolico», ha affermato: «Lo sport possiede un notevole potenziale educativo soprattutto in ambito giovanile e, per questo, occupa grande rilievo non solo nell'impiego del tempo libero, ma anche nella formazione della persona. Praticato con passione e vigile senso etico, specialmente per la gioventù, diventa palestra di un sano agonismo e di perfezionamento fisico, scuola di formazione ai valori umani e spirituali, mezzo privilegiato di crescita personale e di contatto con la società. La Chiesa deve essere in prima fila per elaborare una speciale pastorale dello sport adatta alle domande degli sportivi e soprattutto per promuovere uno sport che crei le condizioni di una vita ricca di speranza»⁴¹.

È in questa prospettiva che la Chiesa si impegna a sostenere lo sport, valorizzando appieno l'attività agonistica nei suoi aspetti positivi, quale, ad esempio, la capacità di stimolare la competitività, il coraggio e la tenacia nel perseguire gli obiettivi⁴².

Allo stesso tempo, l'attenzione pastorale della Chiesa presuppone che le società sportive tengano effettivamente conto dell'ispirazione cristiana dei giocatori, mettendola in evidenza anche negli statuti societari, così da contribuire all'affermazione di una cultura sportiva che abbia al centro la persona umana in tutte le sue dimensioni.

La Chiesa, dunque, intende promuovere la funzione di umanizzazione dello sport, privilegiando la sua potenzialità di elevazione e di servizio a Dio, e tenendo conto della sua relatività rispetto ai più alti valori e ai superiori destini dell'uomo.

⁴⁰ Cfr. *Manifesto educativo dello Sport*, consultabile in www.csi.net.

⁴¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per il Convegno Nazionale della CEI*, 25.11.1989, in ROBERTO CALVIGIONI- STEFANO CALVIGIONI, *op. cit.*, p. 34 ss.

⁴² L'Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport in collaborazione con dodici enti sportivi di ispirazione cristiana (FISIAE, CSI, CDO Sport, Libertas, CNOS SPORT, USACLI, Confcooperative Federcultura turismo e sport, PGS, NOI, Sportmeet, Entel, ANSPI) ha presentato, il 18 giugno 2012, il *Manifesto dello sport educativo*, rivolto a tutti coloro che vedono nello sport un valido strumento per mirare alla crescita della persona.

5. *L'Islam e i suoi precetti nella pratica sportiva*

Nella cultura islamica⁴³, il concetto di corpo, nella sua dimensione sacra, è legato ai precetti di purezza ed impurità. Più precisamente, il Corano concepisce l'individuo come un'unità di *jism*, ovvero corpo fisico, *nafs*, quale anima razionale che dirige la parte cosciente dell'uomo, e *rûb*, forza vitale, soffio divino, che ha origine nel ventricolo sinistro del cuore, ritenuto l'essenza dell'uomo⁴⁴.

Secondo l'insegnamento islamico, particolare attenzione deve essere rivolta alla cura ed al rafforzamento del corpo, al fine di mantenerlo in forza ed in salute. Infatti, secondo l'*Hadith* del Profeta Muḥammad: «Il credente forte è migliore e più amato da Allah, rispetto al credente debole, e c'è del buono in entrambi»⁴⁵. La fede islamica incoraggia, dunque, la pratica dello sport perché rafforza il corpo umano e sviluppa la forza fisica che consente all'uomo di professare in modo migliore il proprio credo religioso. In particolare, il Profeta ha sempre suggerito ai suoi seguaci l'esercizio sportivo basato tanto sul rafforzamento del corpo quanto sulla cura dell'anima, al fine di arrecare beneficio alla società senza corromperne lo spirito e la morale⁴⁶.

Essendo stretto il legame tra il corpo e l'anima, l'atleta è pertanto chiamato a prestare attenzione, oltre che al corpo, anche allo spirito, osservando e applicando i doveri etici nell'espletamento dell'attività sportiva, tra cui l'astensione dalla superbia.

Più precisamente, il Corano prevede che un atleta, qualunque sia la sua

⁴³ Con riferimento alla dottrina ecclesiasticistica italiana sul tema dell'Islam, *ex plurimis*, si rinvia a: MARIO TEDESCHI, *Confessioni religiose/VIII Islam*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Roma, 2003; NICOLA FIORITA, *L'Islam spiegato ai miei studenti. Undici lezioni sul diritto islamico*, Firenze University Press, Firenze, 2010; ALESSANDRO FERRARI, *Diritto e religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?*, Il Mulino, Bologna, 2012; ID., *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna, 2008; SILVIO FERRARI (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Carocci, Roma, 2006; ID., *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Il Mulino, Bologna, 2000; ID., *L'Islam in Europa. Lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, Il Mulino, Bologna, 1996; AHMAD 'ABD AL-WALIYY VINCENZO, *Islam, l'altra civiltà*, Mondadori, Milano, 2001; ID., *Islamica. Crisi e rinnovamento di una civiltà*, Pellegrini, Cosenza, 2008; AA.VV., *Europa laica e puzzle religioso*, Marsilio, Venezia, 2005; AA.VV., *Donne e Islam*, Palombi editore, Roma, 1999; AA.VV., *Dibattito sull'applicazione della sbari'a*, Fondazione G. Agnelli, Torino, 1995.

⁴⁴ ANNAMARIA FANTAUZZI, *Il corpo: significati culturali e religiosi*, in <http://idr.seieditrice.com/>.

⁴⁵ Cfr. Majmû' al-Fatâwâ (12/479).

⁴⁶ In proposito, il Profeta praticava alcuni sport come la corsa, la lotta e l'equitazione. Tra l'altro, secondo il messaggero Muhammad, l'unica condizione dello sport è quella di avere il nobile spirito dello sport, le raffinate morali, nonché i sublimi obiettivi, in www.rasoulallah.net. Cfr. ABDULLAH AL-MAMUN AL-SUHWAWARDY, *Maometto. Le parole del Profeta*, Newton Compton editori s.r.l., Roma, 2012, pp.15-44.

forza, non debba essere orgoglioso della posizione che detiene né essere superbo con gli altri, ma deve essere cosciente che tutte le forze e capacità di cui è dotato provengono dall'Altissimo⁴⁷. Lo sportivo deve possedere un animo indulgente, per cui quando si trova all'apice della propria forza, e vince il proprio avversario, non deve metterlo in difficoltà né vendicarsi, in quanto il perdono deve essere il segno di gratitudine della raggiunta vittoria.

L'attività fisica e, dunque, la pratica sportiva, assumono un ruolo importante nella fede islamica, pur rimanendo ferma la rigida osservanza dei precetti della Legge di Dio.

In particolare, le donne hanno l'obbligo di osservare i seguenti dettami: coprire l'*awrah*, l'intero corpo a eccezione di mani, piedi e volto; gareggiare in assenza di uomini; evitare le riprese televisive⁴⁸. Con specifico riferimento alla loro pratica sportiva, non può non rilevarsi come, ad eccezione dell'Egitto, ove lo sport delle donne viene incoraggiato e vissuto positivamente, gli altri Paesi, tra cui, in particolare, l'Arabia Saudita e la Turchia, mantengono un atteggiamento di chiusura nei confronti dello sport femminile⁴⁹.

Singolare l'iniziativa di due donne saudite della città di Jeddah, Rima Abdallah e Hadir Sadqa, di fondare rispettivamente una squadra di calcio ed una squadra di pallacanestro, al fine di sostenere il diritto delle donne di partecipare alle competizioni sportive, rappresentando così il Paese nel rispetto della volontà di *Allah* e della *Shari'a*⁵⁰. Tuttavia, il mancato riconoscimento della squadra da parte della Fifa ha contribuito alla decisione dell'associazione calcistica saudita di vietare loro la partecipazione a un torneo di calcio femminile in Bahrain, limitando ulteriormente le prospettive della squadra

⁴⁷ Cfr. Sacro Corano, 2:165.

⁴⁸ Cfr. Sacro Corano, 33:59: «O Profeta! Di' alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre, e a che non vengano offese». Per un approfondimento sulla posizione giuridica della donna islamica: MARIA D'ARIENZO, *La condizione giuridica della donna nell'Islam*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2002, pp. 943-951.

⁴⁹ A riprova di ciò quanto affermato dal Principe *Nawwaf al-Faisal*, Ministro dello Sport e presidente del Comitato Olimpico saudita: «Lo sport femminile non è mai esistito nel nostro paese e non abbiamo intenzione di muoverci in questa direzione». Nella medesima direzione, il premier del governo turco, *Recep Tayyip Erdogan*, ha abolito il divieto di indossare il velo anche nelle competizioni sportive, oltre che nelle università, nelle scuole elementari e medie, durante i corsi di Corano o le lezioni religiose private. Il divieto di che trattasi, in vigore dal 1982, è stato abrogato da un regolamento approvato dal ministero dei giovani e dello sport, che autorizza le donne a prendere parte alle competizioni sportive con l'*hijab* attorno al capo. Cfr. ANTONELLA APPIANO, *Le donne musulmane che scendono in campo*, in www.conbagagliolettero.com.

⁵⁰ In tale prospettiva, Rima Abdallah, capitano della squadra di calcio, *Kings United*, con l'obiettivo di assicurare l'osservanza delle leggi religiose, ha redatto un documento da consegnare ad ogni ragazza che intende partecipare alla rispettiva squadra e che deve essere firmato dal wali della donna interessata, il quale firmando approva la partecipazione della donna alle competizioni sportive della stessa squadra.

in un Paese non sufficientemente aperto all'idea di uno sport per le donne⁵¹.

Per contro, la partecipazione, per la prima volta, delle atlete dell'Arabia Saudita ai Giochi Olimpici di Londra ha rappresentato un importante passo verso una piena affermazione del diritto delle donne islamiche di prendere parte alle manifestazioni sportive. In particolare, le giocatrici arabe, al fine di espletare la propria prestazione agonistica, sempre nel rispetto dei precetti islamici, hanno dovuto giurare di osservare le condizioni stabilite dal principe saudita, ovvero: «vestirsi con modestia, essere accompagnate da un wali maschio e non mescolarsi con gli uomini durante i Giochi. Non deve esserci assolutamente nessun mescolarsi agli uomini nel corso delle gare. Ogni atleta e il suo wali devono giurare di rispettare queste condizioni»⁵².

Nel contempo, nei Paesi ove si registra una forte presenza islamica, l'esigenza per le donne musulmane di poter praticare l'attività fisica nel rispetto delle prescrizioni religiose del proprio credo ha implicato l'apertura di palestre riservate ad una clientela femminile, nonché richiamato l'attenzione delle grandi multinazionali del fitness, oramai orientate a prevedere forme di divisione degli spazi dedicati alle donne e agli uomini. A tale proposito, in Italia, l'amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, in collaborazione con l'associazione Donne Arabe e con l'associazionismo sestese, ha promosso corsi di *fitness* riservati esclusivamente alle donne di fede islamica, sia italiane che straniere, vietando, durante l'attività fisica, l'ingresso degli uomini all'interno della palestra⁵³.

⁵¹ ELENA INTRA, *Donne arabe lanciano squadre di calcio e basket, ma...*, in LaStampa.it, 18 agosto 2011.

⁵² ILARIA BIANCACCI, *Donne, Olimpiadi e Islam*, in www.unosguardoalfemminile.it, 14 agosto 2012. In Arabia Saudita, nel 2009, le palestre private sono state chiuse all'accesso delle donne. Secondo la maggioranza conservatrice, concedere alle donne di fare sport è considerato un'apertura all'immoralità, in considerazione del fatto che l'eccessivo movimento potrebbe far perdere alle stesse la verginità. Da ciò ne consegue che le Federazioni sportive presenti sul territorio non prevedono alcuna competizione femminile e le scuole femminili statali non prevedano nei rispettivi programmi scolastici lezioni di educazione fisica. A ciò si aggiunga che le donne possono eventualmente allenarsi in un ambiente chiuso e poco attrezzato, che miri soprattutto all'aspetto salutistico e non a quello agonistico. In ogni caso, la partecipazione delle atlete arabe alle Olimpiadi ha suscitato ancora qualche perplessità se si pensa a quanto prevede espressamente, con riferimento alla pratica sportiva, la *Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport*: «Ognuno ha il diritto di praticare sport in ambienti sani che garantiscano la dignità umana. Donne e uomini di età differenti e diverse provenienze sociali e culturali devono avere le stesse opportunità di praticare sport. Le organizzazioni sportive e le istituzioni devono essere responsabili per l'implementazione di politiche di parità di genere e devono trovare strumenti utili alla promozione della partecipazione delle donne nello sport, a tutti i livelli», p. 2.

⁵³ Così si è espressa la Presidente dell'Associazione Donne Arabe, *Samia Guendouze*: «Per la prima volta in Italia viene promosso un progetto di questo tipo che ci permette di fare sport, di conoscere culture ed esperienze diverse ma soprattutto di far uscire le donne di casa e dalla routine quotidiana della famiglia o del lavoro. [...] Si tratta dell'inizio di un percorso che ha come obiettivo quello di offrire un'opportunità alle donne per stare insieme e di dare la possibilità di fare sport a persone che stanno

D'altro canto, l'obbligo per le donne di non praticare attività fisica in presenza di uomini si ripercuote anche in ambito scolastico. Secondo i dirigenti delle principali associazioni, fermo restando che in caso di gruppi misti spetta alle rispettive famiglie la scelta di far partecipare o meno le figlie all'attività sportiva tenendo conto della necessità di evitare il contatto fisico tra non intimi, le ragazze, al fine di rispettare gli obblighi di copertura, sono comunque tenute ad indossare tute di taglia abbondante e, se possibile, il velo, evitando pantaloncini troppo corti. La questione si pone in maniera ancora più problematica nel caso in cui l'ora di educazione fisica preveda attività in piscina, non contemplando i regolamenti in materia di attività natatorie il riconoscimento dell'eccezione religiosa.

Ne consegue che, con riferimento alla figura della donna islamica nello sport, si evidenzia un forte divario tra l'ortoprassi alla religione islamica dei Paesi di origine, ove lo sport femminile viene praticato prevalentemente in una prospettiva di benessere e crescita della persona, senza privilegiare la competizione sportiva, e quanto avviene al contrario in altri Paesi, ove si registra una maggiore apertura a che la donna islamica possa prendere parte alle grandi manifestazioni sportive, pur sempre nel rispetto del proprio credo.

La pratica sportiva deve, altresì, conciliarsi con un altro importante pilastro dell'Islam, ovvero l'osservanza del digiuno.

A tale proposito, diverse sono le posizioni adottate dalle varie Federazioni sportive. Mentre talune obbligano i propri atleti all'osservanza del Ramadan durante le prestazioni agonistiche, altre, come le Federazioni Algerina e Marocchina, prevedono la possibilità per i loro associati di osservare il digiuno successivamente alla fine del mese sacro, facendo riferimento a quella parte della tradizione islamica che consente di non rispettare il Ramadan in occasione della difesa della propria Patria, circostanza che si verifica nei conflitti armati ma che è estesa anche nello sport⁵⁴. Di fatto, il Consiglio nazionale della Fatwa ritiene lecita la mancata osservanza del digiuno al fine di rappresentare, in occasione delle competizioni sportive, il proprio Paese.

seguendo regole di vita diverse dalle nostre», in social.tiscali.it/articoli/news/11/10/rs_fitness_donne_islamiche.html, 17 ottobre 2011. Nella medesima direzione si è collocata la decisione della Diocesi di Bergamo di consentire alle donne di fede islamica, presenti sul territorio, di praticare un'ora di nuoto alla settimana presso l'impianto Siloe; un importante progetto di integrazione culturale e di solidarietà, in considerazione delle decisioni delle autorità politiche dei paesi di origine delle donne partecipanti a tale progetto di vietare le palestre femminili private, in quanto ritenute offensive per il comune senso del pudore islamico.

⁵⁴ Cfr. Lo sceicco *Shabata* dell'Università *al Azbar* ha osservato: «Il digiuno indebolisce e riduce le energie e la motivazione degli atleti e questo potrebbe portare a una delusione per loro e il loro Paese: non è grave se non digiunano il giorno della gara». Consultabile in www.today.it.

6. *Riflessioni conclusive*

L'analisi che precede evidenzia diversi punti di contatto tra la pratica sportiva e la religione. In primo luogo, come viene messo in evidenza dalla famosa affermazione di De Coubertin, lo sport può essere considerato un nuovo «**potere spirituale planetario. La prima caratteristica dello sport olimpico antico come di quello moderno è quella di essere una religione, i cui eventi sono un'assemblea planetaria, con tanto di pseudo liturgia**»⁵⁵.

Lo stesso sport è, poi, da considerarsi “simbolo” di una realtà spirituale che costituisce la trama nascosta, ma essenziale, della nostra vita⁵⁶. In questa prospettiva, la rivalità del gioco deve trasformarsi in confronto aperto, ove le capacità dell'altro devono spingere a dare il meglio di se stessi, perfezionando così il proprio essere. Lo sforzo teso allo sviluppo delle facoltà fisiche è ordinato alla formazione del carattere, nella padronanza e nell'esercizio armonico di tutte le proprie energie. Sottoponendo il corpo a una disciplina rigida, abituandolo alla fatica, alla resistenza nel dolore, alla temperanza, lo sport è un rimedio contro la tendenza alla mollezza e alla pigrizia, raffina i sensi, educando al disprezzo del pericolo senza commettere imprudenze, e in tal modo predispone alla grandezza morale⁵⁷. Come “simbolo” e richiamo alla lotta spirituale, lo sport deve essere vissuto tenendo sotto controllo gli istinti e le tendenze deteriori, per resistere agli stimoli ed alle tentazioni che provengono dal di fuori, e per impiegare saggiamente tutte le proprie risorse fisiche, morali ed intellettuali. La gara sportiva viene assunta come “simbolo” di un vigore e di una determinazione, tesi alla conquista del premio eterno⁵⁸.

Sia il Cristianesimo che l'Islam, in linea con l'orientamento del mondo sportivo, riconoscono nello sport lo strumento attraverso cui si realizza la piena affermazione e crescita dell'identità personale, improntando l'intero sistema al rispetto dei valori di lealtà, di non discriminazione, di non violenza, al fine di promuovere così una “sana” pratica sportiva.

⁵⁵ Consultabile in <http://www.sportmeet.org/>.

⁵⁶ Paolo VI afferma: «La vita è uno sforzo, la vita è una gara, la vita è un rischio, la vita è una corsa, la vita è una speranza verso un traguardo, che trascende la scena dell'esperienza comune, e che l'anima intravede e la religione ci presenta» in PAOLO VI, *Discorso ai Corridori del XLVII Giro d'Italia*, cit.

⁵⁷ Cfr. Lettera al Rev. Padre Giuseppe Archambault, per la XXIII Sessione delle Settimane Sociali del Canada, 27 luglio 1946, in http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/letters/index_it.htm.

⁵⁸ Secondo Giovanni Crisostomo: «L'allenamento quotidiano dell'atleta, la sua preparazione e i suoi addestramenti fisici e la proposta di imitare l'atleta come modello “nelle battaglie della virtù” sono segni che giustificano la competizione sportiva, che educa a una formazione umana capace di superare le difficoltà, fino a sopportare anche le sofferenze del corpo», in GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO, *op. cit.*, p.71.

D'altra parte, l'elemento religioso nell'esercizio delle diverse discipline agonistiche implica che tutte le società interessate ne tengano adeguatamente conto, cercando così di dare una esaustiva risposta alle esigenze che l'esercizio della libertà religiosa implica.

Per contro, è pur vero che le attuali "celebrazioni" sportive sembrano perpetuare simulacri, con la conseguenza che lo sport stesso tende ad essere vissuto quasi come una sorta di "fede", con i suoi luoghi di culto, rappresentati dagli stadi, i suoi celebratori, ovvero gli arbitri, ed i suoi adepti, ovvero i tifosi, evidenziandosi un forte parallelismo tra sport e religione.

Particolare rilevanza riveste, pertanto, la profonda interazione tra la pratica sportiva e la fede religiosa, rilevanza che implica l'esigenza di concepire e vivere lo sport tenendo ben fermi i valori e principi ritenuti punti di riferimento essenziali ed indiscutibili nell'esercizio delle competenze sportive, e prestando adeguata attenzione alle esigenze che l'esercizio della libertà religiosa implica nell'esercizio della disciplina sportiva.

ISSN 1970-5301